

PARTECIPAZIONE E NORME SANITARIE

Possono essere ammessi a partecipare alla Fiera le associazioni equestri, gli enti pubblici e privati, gli istituti di incremento ippico, i centri ippici, i cavalieri, gli allevatori, le scuderie ed i proprietari dei cavalli, sia persone fisiche che giuridiche.

La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell'ambito della Fiera, vengono svolte dal Servizio Veterinario dall'ASL di Brescia.

Gli automezzi, i van ed i trailer adibiti ed autorizzati al trasporto dei cavalli, dovranno essere muniti di attestazione di avvenuta pulizia e disinfezione degli stessi da parte del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, pena l'esclusione dei cavalli dalla Fiera.

Tutti i cavalli che accederanno all'area della Fiera dovranno essere sottoposti a preventivo controllo sanitario prima dell'ingresso.

I cavalli provenienti dall'Italia dovranno essere muniti di documento di identificazione (Passaporto) che attesti l'iscrizione all'anagrafe equina nazionale conformemente a quanto previsto dal Decreto 29/12/2009 relative procedure di attuazione (Manuale Operativo di cui al D.M. 26/09/2011) e D.Lgs. n. 29/2011 **“Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte del MIPAAF”**.

I cavalli di età superiore a 6 (sei) mesi, provenienti da territori con specifiche situazioni di rischio, soprattutto in riferimento a particolari zone o tipologie di allevamento, dovranno essere controllati per l'anemia infettiva e gli esiti dovranno essere trascritti sui documenti di accompagnamento, come suggerito dalla nota 0019634-P del 29/10/2012 del Dipartimento della Salute Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute (Ordinanza 6 agosto 2010 - Piano di sorveglianza Nazionale per l'Anemia infettiva degli equidi - precisazioni a seguito della scadenza).

I cavalli di origine italiana, conformemente a quanto disposto dall'O.M. 18/12/2007, devono essere stati sottoposti da non più di 36 (trentasei) mesi ad un test di **coggins** con esito favorevole e tale esito deve essere riportato, a firma di un veterinario ufficiale, sul documento di identificazione (Passaporto) di cui deve essere munito il cavallo. I cavalli provenienti dalle regioni considerate ad alto rischio, asini e muli, oltre che cavalli provenienti da scuderia con presenza di asini e muli, devono essere stati sottoposti da non più di 12 (dodici) mesi ad un test di **coggins** con esito favorevole e tale esito deve essere riportato, a firma di un veterinario ufficiale, sul documento di identificazione (Passaporto) di cui deve essere munito il cavallo.

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 31 del D.P.R. n. 320/1954, dovrà essere compilato dallo spedite il modello IV di cui al decreto del Ministero della Salute del 16 maggio 2007. Copia di tale dichiarazione dovrà essere consegnata ai veterinari della Fiera. I cavalli provenienti da uno degli stati membri dell'Unione Europea dovranno: i) essere muniti di documento di identificazione (Passaporto) conforme al Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi; ii) essere conformi alla Direttiva 90/426/CEE, recepita in Italia con D.P.R. n. 243/1994.

I cavalli provenienti da stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno transitare attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) ed essere accompagnati dal **“Documento veterinario comune di entrata”** (DVCE animali) emesso dal PIF.

I Cavalieri dovranno denunciare ai veterinari della Fiera ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954 n. 320 e s.m.i. L'inosservanza quanto sopra sarà motivo di esclusione dei cavalli dalla Fiera.

Nei casi di accertamento da parte dei veterinari della Fiera di malattie infettive contagiose, o comunque sospette, AST declina fin d'ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali, ferma restando la procedura di legge in conformità alle norme sanitarie.